

Statuto Sociale



Il testo vigente dello Statuto Sociale è
stato approvato dall'Assemblea
Straordinaria dei soci con delibera del
20 aprile 2021

Indice

articolo 1	Denominazione sociale
articolo 2	Sede e durata della società
articolo 3	Oggetto
articolo 4	Capitale sociale e azioni
articolo 5	Assemblea dei soci
articolo 6	Amministratori
articolo 7	Consiglio di amministrazione: Presidente
articolo 8	Consiglio: riunioni e deliberazioni
articolo 9	Poteri del Consiglio di Amministrazione
articolo 10	Compensi degli Amministratori
articolo 11	Rappresentanza legale e firma sociale
articolo 12	Direttore Generale
articolo 13	Dirigente Preposto ai documenti contabili societari
articolo 14	Collegio Sindacale
articolo 15	Revisore legale dei conti
articolo 16	Bilancio e utili

articolo 17 Scioglimento e liquidazione

articolo 18 Disposizioni finali

ARTICOLO 1

(Denominazione sociale)

1. La società per azioni ha la denominazione "AMCO – Asset Management Company S.p.A." ed è regolata dal presente Statuto.
2. La denominazione sociale potrà essere usata nella forma "AMCO S.p.A."

ARTICOLO 2

(Sede e durata della società)

1. La società ha sede legale in Napoli e direzione generale in Milano.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite e soppresse sedi secondarie in Italia.
3. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100.

ARTICOLO 3

(Oggetto)

1. La Società ha per oggetto l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B), da società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.B. e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. anche se non appartenenti a un gruppo bancario. La Società, inoltre, può acquistare partecipazioni e altre attività finanziarie, inclusi titoli di cartolarizzazione che hanno come sottostante crediti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario nonché quote di fondi di investimento di tipo chiuso, riservati ad investitori professionali, istituiti per la sottoscrizione di azioni emesse da banche o per la sottoscrizione e/o acquisto di titoli emessi da società costituite per finanziare l'acquisto di crediti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario, o per l'acquisto diretto di tali crediti. La Società - anche attraverso i patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 121 ed alle condizioni previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi di tale disposizione normativa - potrà (i) erogare finanziamenti, nelle diverse forme indicate nell'articolo 2 del D.M. n.53 del 2 aprile 2015, direttamente o indirettamente, ai debitori alla stessa ceduti ai sensi del presente comma o dalla stessa gestiti ai sensi del successivo comma 2, nonché a veicoli o organismi di investimento collettivo costituiti per acquistare e gestire, direttamente o indirettamente, crediti e rapporti originati da banche, da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario e da società appartenenti a gruppi bancari, purché tali finanziamenti perseguano, anche attraverso l'interposizione della piattaforma di gestione, l'obiettivo di massimizzare il valore dei crediti sottostanti (e degli eventuali altri attivi, beni e rapporti giuridici ad essi accessori o connessi); e (ii) esercitare l'attività di leasing finanziario, nonché di leasing operativo e di noleggio, rendendosi cessionaria di crediti ed obbligazioni nascenti da contratti di leasing risolti o ancora in essere, stipulati tra terze parti, e dei beni sottostanti, e concludendo nuovi contratti di leasing ai fini di ricollocazione dei beni in leasing acquistati.

2. La Società ha altresì per oggetto le attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale per conto terzi di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari

anche se non appartenenti a un gruppo bancario. In tale contesto, la Società, ove operante su mandato di società di cartolarizzazione costituite ai sensi della Legge del 30 aprile 1999, n. 130, potrà svolgere il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e pagamento e della verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 6-*bis* della Legge del 30 aprile 1999, n. 130.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avranno ad oggetto crediti deteriorati e, in via accessoria rispetto a questi, crediti che, al momento dell'investimento o della presa in gestione ovvero successivamente, siano classificati *in bonis*. Tali attività potranno essere esercitate in Italia e, nel rispetto delle previsioni normative e del regime autorizzativo eventualmente applicabili, all'estero.

4. La Società potrà inoltre investire in operazioni di cartolarizzazione sintetica aventi ad oggetto crediti originati da banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B), da società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.B. e da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. anche se non appartenenti a un gruppo bancario, o da succursali o filiali estere di tali enti, purché i crediti oggetto dell'operazione siano qualificati come "stage 2" secondo la vigente disciplina contabile o comunque con un rating attribuito da una agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) non superiore a una valutazione del merito di credito associata alla classe di merito "BB" secondo la vigente disciplina di vigilanza, o equivalente rating attribuito dal titolare del credito secondo le proprie procedure interne di valutazione del rischio di credito.

5. Per la realizzazione dell'oggetto sociale la Società può effettuare operazioni di gestione, sotto ogni forma, smobilizzo e cessione dei crediti, delle partecipazioni e delle altre attività finanziarie; nonché, in via strumentale, ogni altra operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, la Società può esercitare nei confronti dei debitori ceduti, in via correlata rispetto alle attività descritte nel comma 1 del presente articolo, i servizi e le attività di negoziazione per conto proprio e di esecuzione di ordini per conto dei clienti, in ciascun caso limitatamente agli strumenti finanziari derivati.

6. La Società può altresì emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse. L'adozione di un programma di emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni o non convertibili in esse e destinati alla quotazione in mercati regolamentati, ovvero ciascuna singola emissione di tali strumenti non realizzata in base ad un programma autorizzato dall'Assemblea, può essere effettuata solo in presenza di accertate esigenze finanziarie della Società e previa delibera autorizzativa dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile.

7. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo finanziario AMCO, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del T.U.B., emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle disposizioni dettate da Banca d'Italia.

ARTICOLO 4

(Capitale sociale e azioni)

1. Il capitale sociale è di euro 655.153.674,00 (seicentocinquatacinquemilioni-centocinquantatremila-seicentotettanquattro/00), diviso in numero 600.000.000,00 (seicentomilioni) di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale e numero 55.153.674 (cinquantacinquemilioni-centocinquantatremila-

seicentosettantaquattro) azioni di categoria B prive dell'indicazione del valore nominale (in seguito, le "Azioni B").

2. Le azioni ordinarie e le Azioni B - che sono dematerializzate e immesse nel sistema di gestione accentrata previsto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 - conferiscono ai titolari tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente statuto per le azioni ordinarie, salvo il diritto di voto che non spetta alle Azioni B né per le assemblee ordinarie né per le assemblee straordinarie.

3. L'aumento del capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie o di Azioni B, o di azioni di altre categorie ammesse dalla legge. In caso di aumenti del capitale sociale con diritto di opzione, i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e in mancanza, o per la differenza, azioni di altre categorie. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiederanno ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle singole categorie di azioni.

ARTICOLO 5

(Assemblea dei soci)

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione e sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso - contenente il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con mezzi anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a otto giorni prima dell'adunanza.

4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio-video o audio collegati e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui è stata convocata.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, ovvero da altra persona eletta dall'Assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio incaricato dal Presidente.

6. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza sulla base dello statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti.

ARTICOLO 6

(Amministratori)

1. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre o cinque componenti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e, a tal fine, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, con arrotondamento all'unità superiore se l'organo amministrativo è composto da più di tre membri o, in caso sia formato da tre componenti, all'unità inferiore.

2. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti indicati nel successivo comma 4 del presente articolo il cui difetto determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

4. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di banche e intermediari finanziari dal T.U.B. e relative disposizioni di attuazione. Agli Amministratori si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa nonché da quella ulteriormente applicabile. Costituisce altresì causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di Amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'Amministratore non avrà diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dal precedente periodo, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di Amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Fermi restando i limiti al cumulo di cariche previsti dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalle relative linee guida emanate dalle Autorità di Vigilanza:

- (i) l'Amministratore Delegato può rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratore in società controllate o collegate alla medesima; e
- (ii) gli altri Amministratori possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea ed in modo da garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 7

(Consiglio di Amministrazione: Presidente)

1 Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento del Presidente medesimo; la carica di Vice Presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società. In caso di assenza o impedimento del segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

3. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 11;
- b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 5;
- c) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e lo presiede ai sensi dell'art. 8.

ARTICOLO 8

(Consiglio: riunioni e deliberazioni)

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario in coerenza con l'operatività della Società, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due Consiglieri, o da un Consigliere se il Consiglio è composto da tre membri, per deliberare su uno specifico argomento attinente alla gestione, da essi ritenuto di particolare rilievo.

2. Il Consiglio è convocato, di regola, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali detto termine può essere più breve. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Esso è inviato mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco.

3. In mancanza delle formalità di convocazione previste dal comma precedente, il Consiglio si reputa regolarmente riunito quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età, ad eccezione dell'Amministratore Delegato.

E' ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio anche in audio-video conferenza o in sola audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione - inclusa la possibilità di ricevere e trasmettere documenti - e di intervenire in tempo reale. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

5. Per le validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

8. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte e certificate conformi dal Presidente o dal segretario.

ARTICOLO 9

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti le materie non delegabili per disposizione di legge e di regolamento nonché ai sensi delle disposizioni di attuazione del T.U.B.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui al precedente comma e determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Solo a tale componente possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile.

3. L'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, ad esclusione del Presidente, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

5. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che venga delegato a terzi lo svolgimento, in nome e/o per conto della Società, di attività rientranti nell'oggetto sociale e/o di funzioni aziendali, nel pieno rispetto delle previsioni in materia di esternalizzazione di cui alle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate di tempo in tempo dalla Banca d'Italia, di ogni altra normativa applicabile e della politica aziendale in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali la cui approvazione è riservata al Consiglio di Amministrazione. In materia di erogazione del credito, anche attraverso i patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 121, il Consiglio di Amministrazione può deliberare che vengano delegati poteri deliberativi a banche aventi sede in Italia o a altri intermediari finanziari autorizzati, entro limiti di importo graduati, a condizione che la valutazione del merito creditizio sia basata su procedure appositamente formalizzate e/o automatizzate concordate con la Società, nel pieno rispetto dei requisiti e dei presidi previsti dalle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate di tempo in tempo dalla Banca d'Italia.

6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a dirigenti o ad altro personale della Società specifici poteri per determinate attività o categorie di atti e di affari, con determinazione del contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio di tali poteri, prevedendo quando i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure

congiuntamente o riuniti in comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione. In tali casi il Consiglio di Amministrazione determina le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio l'informativa sull'attività svolta.

ARTICOLO 10

(Compensi degli Amministratori)

1. Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.
2. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
3. La remunerazione dei componenti dei comitati con funzioni consultive o propositive, ove costituiti, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore.

ARTICOLO 11

(Rappresentanza legale e firma sociale)

1. La rappresentanza legale e processuale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o di impedimento spettano al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente. La rappresentanza legale e processuale della Società spetta altresì all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti.
2. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della Società e a terzi, anche con facoltà di subdelega, dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente comma.

ARTICOLO 12

(Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, determinandone i poteri, le funzioni, le attribuzioni ed il compenso. L'incarico di Direttore Generale può essere conferito anche all'Amministratore Delegato. Non possono comunque essere affidate al Direttore Generale le attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto e quelle che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della Società e la determinazione delle relative strategie.
2. Il Direttore Generale esercita, quale soggetto titolare di incarichi amministrativi di vertice, le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assiste a quelle dell'Assemblea.

ARTICOLO 13

(Dirigente preposto ai documenti contabili societari)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 (e successive modificazioni), stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.
2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.
4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.
5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
8. L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al comma 6 del presente articolo, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, nonché, ove applicabile, le altre circostanze indicate nell'articolo 154-bis, comma 5 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58.

ARTICOLO 14

(Collegio Sindacale)

1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due Sindaci supplenti.
La composizione del Collegio Sindacale deve garantire il rispetto del principio dell'equilibrio di genere e, a tal fine, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Sindaci Effettivi, con arrotondamento all'unità inferiore.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi.

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

3. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal T.U.B. e relative disposizioni attuative per gli esponenti di banche e intermediari finanziari.

Agli stessi si applicano altresì le disposizioni in materia di situazioni impeditive previste dal T.U.B. e relative disposizioni attuative per gli esponenti di banche e intermediari finanziari.

4. I Sindaci non possono assumere o esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati concorrenti a quello in cui opera la Società.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e/o teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 15

(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al nono esercizio dell'incarico. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

ARTICOLO 16

(Bilancio e utili)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

3. L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea. Sono fatte salve le destinazioni prescritte dalla legge.

ARTICOLO 17

(Scioglimento e liquidazione)

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità e i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ARTICOLO 18

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Le disposizioni di cui agli artt. 6 e 14, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.



co